

REGOLAMENTO (CEE) N. 1729/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera; che è necessario stabilire i suddetti quantitativi per i settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1726/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per la fornitura alle Azzorre e a Madera del materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso sono fissati nell'allegato provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità e tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali.»

2) L'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 99.

ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alle Azzorre del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

<i>(in ECU/100 unità)</i>			
Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto
ex 0105 11 00	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	550 000	4,20
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	1 120 000	3,00

(1) Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio.

PARTE 2

Fornitura a Madera del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

<i>(in ECU/100 unità)</i>			
Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto
ex 0105 11 00	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	360 000	4,20
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	160 000	3,00

(1) Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio.